Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 31 luglio 1954, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1954, a pagina 73, al capitolo numero 146, nella colonna « Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 », ove è detto: « 400.000.000 » si deve leggere: « 1.400.000.000 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 3 SETTEMBRE 1954:

Ministero delle finanze: Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(4261)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1953, n. 1285.

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare (Imperia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, con il quale i comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio, in provincia di Imperia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione « Riva Santo Stefano » e capoluogo in Riva Ligure;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 21 gennaio 1947, n. 70, con il quale i comuni di Pompeiana e di Terzorio furono ricostituiti;

Viste le istanze 10 aprile e 28 novembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Riva Santo Stefano in data 21 luglio 1947, n. 41, 16 ottobre 1948, 19 aprile 1949, n. 18 A e 17 agosto 1952, n. 11 A e della Deputazione provinciale di Imperia in data 14 gennaio 1947, n. 8864, con le quali venne espresso parere favorevole in ordine alle predette istanze;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Riva Santo Stefano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Riva Santo Stefano, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1953

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 149. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 754.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312 e 31 agosto 1951, n. 1102;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

« Malattie infettive;
Parassitologia;
Urologia;
Semeiotica medica;
Puericoltura ».

Art. 48, comma primo. — Dopo la laurea in scienze naturali sono aggiunte le seguenti:
« in scienze biologiche;
in scienze geologiche ».

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:
« 14) Scienza dell'alimentazione;
15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici) ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di
« 14) Fisiologia e igiene del lavoro industriale ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
« 9) Elettrologia;
10) Onde elettromagnetiche;
11) Radioattività;
12) Ottica;
13) Acustica;
14) Termologia;
15) Calcolo delle probabilità;
16) Meccanica superiore,
17) Geometria differenziale ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
« 9) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
10) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
11) Calcolo delle probabilità;
12) Calcoli numerici e grafici;
13) Teoria dei numeri;
14) Geometria differenziale;
15) Geometria algebrica;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche ».

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
« 13) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
14) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
15) Calcolo delle probabilità;
16) Calcoli numerici e grafici;
17) Geometria differenziale;
18) Meccanica statistica;
19) Topologia;
20) Onde elettromagnetiche;
21) Storia delle matematiche ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
« 16) Entomologia agraria;
17) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
18) Genetica;
19) Petrografia;
20) Vulcanologia;
21) Statistica ».

Dopo l'art. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze biologiche.

Art. 55. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Etnologia;
5) Genetica;
6) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Patologia generale;
9) Microbiologia;
10) Parassitologia;
11) Entomologia agraria;
12) Fisiologia vegetale;
13) Patologia vegetale;
14) Geologia;
15) Paleontologia;
16) Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Laurea in scienze geologiche

Art. 56. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica.

Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 59 (già 57). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le lauree in chimica ed in chimica industriale l'iscrizione all'insegnamento di esercitazioni di preparazioni chimiche ed il relativo esame devono precedere l'iscrizione alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di chimica generale ed inorganica I e di fisica sperimentale I ».

Al sesto comma è aggiunto quanto appresso:

« L'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di: istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica ».

Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria l'esame di mineralogia e geologia deve essere preceduto dagli esami di: geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I ».

« Per il corso di laurea in scienze geologiche lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche, di chimica e di fisica; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia geografia fisica; quello di geologia applicata se non ha superato quello di geologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 755.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, numero 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, numero 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, numero 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, numero 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545 e 12 maggio 1953, n. 547;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « medicina del lavoro » e di « scienza dell'alimentazione ».

Dopo l'art. 83 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo al corso di laurea in farmacia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 84. — « Per essere ammesso agli esami del terzo e quarto corso lo studente deve avere superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di fisica ».

L'art. 95 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree.

Gli studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facoltà, dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facoltà.

In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:

L'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono precedere la iscrizione e l'esame di macchine.

L'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.

L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte e costruzione di macchine elettriche.

L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.

L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni aeronautiche e di impianti industriali meccanici.

L'iscrizione e l'esame di macchine debbono precedere la iscrizione e l'esame di impianti industriali meccanici.

L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzione di macchine elettriche, comunicazioni elettriche, radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.

L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.

L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.

L'iscrizione e l'esame di chimica applicata debbono precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.

Le iscrizioni e gli esami di petrografia e geologia debbono precedere le iscrizioni e gli esami di arte mineraria, giacimenti minerari e geofisica mineraria.

Art. 100. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « ecologia ».

Art. 141. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alla scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e i laureati in materie letterarie presso la Facoltà di magistero. La scuola di perfezionamento in filologia classica comprende insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari ».

Gli articoli dal n. 164 al n. 169 relativi al corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 164. — Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni ha la durata di un anno.

Art. 165. — Possono essere iscritti al corso i laureati in ingegneria e in fisica. E' data tuttavia facoltà al Consiglio del corso di ammettere laureati in corsi di laurea affini ai precedenti.

Art. 166. — Le materie di studio sono le seguenti:

Fondamentali:

1) Complementi di matematica;
2) Complementi di radiotecnica;
3) Misure radiotecniche;
4) Onde elettromagnetiche;
5) Teoria dei circuiti;
6) Trasmissioni su filo;
7) Tubi elettronici;
8) Esercitazioni di laboratorio.

Complementari:

1) Radioricevitori;
2) Radio trasmettitori;
3) Televisione.

Art. 167. — Tali insegnamenti potranno essere integrati con altri a carattere monografico o con conferenze, da stabilirsi di anno in anno dal direttore del corso.

Si presume nota la materia trattata nei corsi di elettrotecnica, comunicazioni elettriche, radiotecnica della Facoltà di ingegneria.

Art. 168. — Al termine del corso è rilasciato un certificato di frequenza e di esami, per il conseguimento del quale gli allievi debbono sostenere con esito favorevole gli esami di profitto relativi alle materie fondamentali e, di norma, a due complementari, nonchè una dissertazione su un argomento speciale.

L'art. 169 è abrogato.

E' modificato l'ordinamento didattico delle seguenti scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia: ostetricia e ginecologia, oculistica, dermosifilopatia e venereologia, pediatria, ortopedia e traumatologia, odontoiatria e protesi dentaria, urologia, chirurgia, radiologia medica, medicina legale, malattie nervose e mentali, tisiologia, medicina generale, anestesia.

II. — *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia*

Art. 184. — La scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia, che ha la durata di quattro anni, conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.

Art. 185. — Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola è tassativamente fissato al 5 novembre di ogni anno. Il numero massimo di iscritti ad ogni anno di corso non può superare quello di otto.

Art. 186. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (esame quadriennale);
2) Fisiologia della gravidanza;
3) Indagini di laboratorio;
4) Semeiotica ostetrica;
5) Patologia della gravidanza;
6) Puericultura pre e post-natale;
7) Anatomia patologica in rapporto alla ostetricia;
8) Medicina operatoria ostetrica;
9) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare in gravidanza;
10) Affezioni ginecologiche;
11) Anatomia patologica in rapporto alla ginecologia;
12) Semeiotica ginecologica;
13) Medicina operatoria ginecologica;
14) Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica.

Art. 187. — Gli insegnamenti sono così ripartiti nei quattro anni di corso:

1° anno:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Fisiologia della gravidanza;
3) Indagini di laboratorio;
4) Semeiotica ostetrica.

2° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Patologia della gravidanza;
3) Puericultura pre e post-natale;
4) Anatomia patologica in rapporto all'ostetricia;
5) Medicina operatoria ostetrica;
6) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare in gravidanza.

3° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Affezioni ginecologiche;
3) Anatomia patologica in rapporto alla ginecologia;
4) Semeiotica ginecologica;
5) Medicina operatoria ginecologica;
6) Radiologia e radio terapia ostetrica e ginecologica.

4° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale).

Art. 188. — Agli iscritti al corso è richiesto un internato di undici mesi ogni anno.

Art. 189. — Ogni anno gli specializzandi sono tenuti a superare un esame scritto ed orale sulle materie di corso per passare all'anno successivo.

Alla fine del 4° anno gli specializzandi devono superare l'esame di profitto di clinica ostetrica e ginecologica per essere ammessi all'esame di diploma.

III. — *Scuola di perfezionamento in oculistica*

Art. 190. — La scuola di perfezionamento in oculistica conferisce il diploma di specialistica in oculistica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 191. — Il numero dei posti per ogni anno di corso viene determinato annualmente dal Consiglio della scuola, su parere della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 192. — Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Biomicroscopia oculare;
5) Oftalmoscopia;
6) Medicina operatoria oculare;
7) Infortunistica oculare;
8) Fisiopatologia e clinica oculistica;
9) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
10) Neurologia in rapporto all'oculistica;
11) Radiologia in rapporto all'oculistica;
12) Rinoiatria in rapporto all'oculistica.

Art. 193. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:

1° anno:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Biomicroscopia oculare;
5) Oftalmoscopia;
6) Fisiopatologia e clinica oculistica.

2° anno:
1) Biomicroscopia;
2) Oftalmoscopia;
3) Fisiopatologia e clinica oculistica;
4) Medicina operatoria oculare.

3° anno:
1) Fisiopatologia e clinica oculistica;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
4) Neurologia in rapporto all'oculistica;
5) Radiologia in rapporto all'oculistica;
6) Rinoiatria in rapporto all'oculistica;
7) Infortunistica oculare.

Art. 194. — E' obbligatorio l'internato per tre anni nella clinica oculistica.

Art. 195. — Gli esami delle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del 1° anno vengono dati in gruppo alla fine del primo anno di corso. Gli esami per tutte le altre materie vengono dati in gruppo alla fine del terzo anno.

IV. — *Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia e venereologia*

Art. 196. — La scuola di perfezionamento in dermosifilopatia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermosifilopatia e venereologia.

Art. 197. — Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono due. Durante gli anni di corso è obbligatorio l'internato nella clinica dermosifilopatica.

Art. 198. — Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori, nonchè della partecipazione attiva a tutte le ricerche cliniche di laboratorio e a quelle pratiche inerenti i servizi della specialità.

Art. 199. — Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Anatomia normale e patologica della cute;
2) Fisiologia della cute;
3) Patologia generale e microbiologia della cute;
4) Laboratorio;
5) Semeiotica dermatologica;
6) Patologia e clinica dermatologica (biennale);
7) Patologia e clinica delle infezioni sessuali (biennale);
8) Sessuologia;
9) Terapia specialistica generale e locale;
10) Terapia specialistica fisica;
11) Terapia specialistica chirurgica ed ostetrica.

Art. 200. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:

1° anno:
1) Anatomia normale e patologica della cute;
2) Fisiologia della cute;
3) Patologia generale e microbiologia della cute;
4) Laboratorio;
5) Semeiotica dermatologica;
6) Patologia e clinica dermatologica;
7) Patologia e clinica delle infezioni sessuali;
8) Sessuologia.

2° anno:
1) Patologia e clinica dermatologica;
2) Patologia e clinica delle infezioni sessuali;
3) Terapia specialistica generale e locale;
4) Terapia specialistica chirurgica ed estetica;
5) Terapia specialistica fisica.

Art. 201. — Gli esami, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del 1° anno per il passaggio al 2° e si riferiscono alle seguenti materie: anatomia normale e patologica della cute, patologia

generale e microbiologia della cute, laboratorio, semeiotica dermatologica, sessuologia. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono superare, alla fine del 2° anno di corso, l'esame di profitto in gruppo di materie costituite da: patologia e clinica delle infezioni sessuali, terapia specialistica generale e locale, terapia specialistica chirurgica ed estetica, terapia specialistica fisica.

V. — *Scuola di perfezionamento in pediatria*

Art. 202. — La scuola di perfezionamento in pediatria conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono due.

Art. 203. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1) Clinica pediatrica medica (biennale);
2) Puericultura (biennale);
3) Clinica pediatrica chirurgica (comprendente un breve corso di chirurgia orale);
4) Terapia generale (con particolare riguardo alla terapia generale infantile);
5) Clinica ortopedica (con esercitazioni);
6) Clinica otorinolaringoiatrica (con esercitazioni);
7) Clinica odontoiatrica.

Ad iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.

Art. 204. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:

1° anno:
1) Clinica pediatrica medica;
2) Puericultura;
3) Clinica ortopedica;
4) Clinica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica odontoiatrica.

2° anno:
1) Clinica pediatrica medica;
2) Puericultura;
3) Clinica pediatrica chirurgica;
4) Terapia generale.

Art. 205. — E' obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica durante due interi anni solari, salvo brevi licenze concesse di volta in volta dal direttore dell'Istituto. Una parte di questo internato può essere svolto presso Istituti di assistenza infantile (clinica chirurgica) Istituto per l'infanzia, ecc., per una durata complessiva non superiore a due mesi ogni anno.

Art. 206. — Durante l'internato in clinica pediatrica, gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente la clinica, prestando servizio nelle ore libere da lezioni, redigendo storie cliniche, praticando esami speciali, visitando ammalati di ambulatorio. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare a turno nell'Ospedale Gozzadini.

Art. 207. — L'insegnamento oltrechè a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito quotidianamente in forma diretta, individuale, sulla scorta di casi clinici che si presentino di volta in volta all'esame.

Gli iscritti alla fine del 1° anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie: clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica odontoiatrica per poter essere ammessi al 2° corso. Alla fine del 2° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto di un unico gruppo di materie, di tutte le materie del 2° anno di corso per poter essere ammessi all'esame di diploma.

VI. — *Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia*

Art. 208. — La scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia conferisce il diploma di specialista in clinica ortopedica e traumatologica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il diploma sono tre.

Art. 209. — Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella clinica ortopedica (Istituto Rizzoli).

Art. 210. — L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiane dei malati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ad eseguirli ed a frequentare i gabinetti di ricerche radiologiche e istologiche.

Art. 211. — Le materie d'insegnamento durante i tre anni sono quelle indicate qui di seguito, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

1) Clinica ortopedica e traumatologica;
2) Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore;
3) Corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e di traumatologia;
4) Fondamenti di radiologia medica;
5) Semeiologia e radiognostica ortopedica e traumatologica;
6) Corso teorico-pratico di apparatoterapia ortopedica e traumatologica;
7) Pediatria ortopedica;
8) Infortunistica;
9) Neuropatologia del sistema locomotore;
10) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
11) Terapia fisica;
12) Fisiologia dell'apparato locomotore;
13) Anatomia patologica dell'apparato locomotore.

Art. 212. — L'esame di profitto è diviso in due gruppi:

1° gruppo: materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7), 10), 12) e 13):

2° gruppo: materie indicate ai numeri 4), 8), 9) e 11).

Gli allievi sono esaminati sul primo gruppo alla fine del primo biennio sul secondo prima dell'esame di diploma.

La scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria è trasformata in « scuola di specializzazione in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) » con il seguente nuovo ordinamento.

VII. — *Scuola di specializzazione in stomatologia* (malattie della bocca e protesi dentaria)

Art. 213. — La scuola di specializzazione in stomatologia conferisce il diploma di specialista in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria).

Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Art. 214. — Gli insegnamenti che formano materia del corso di studi sono i seguenti:

1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;

4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Odontotecnica;
7) Anatomia e istologia patologica orale;
8) Paradentologia;
9) Embriologia, istologia, anatomia e fisiologia dentale e orale;
10) Anatomia e istologia patologica dell'organo dentale;
11) Microbiologia e igiene stomatologica;
12) Farmacologia stomatologica;
13) Radiologia stomatologica;
14) Medicina legale e psicotecnica stomatologica;
15) Storia della stomatologia.

Art. 215. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:

1° anno:
1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;
4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Odontotecnica;
7) Anatomia e istologia patologica orale;
8) Embriologia, istologia, anatomia e fisiologia dentale e orale;
9) Anatomia e istologia patologica dell'organo dentale;
10) Microbiologia e igiene stomatologica;
11) Farmacologia stomatologica;
12) Radiologia stomatologica.

2° anno:
1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;
4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Paradentologia;
7) Radiologia stomatologica;
8) Medicina legale e psicotecnica stomatologica;
9) Storia della stomatologia.

Inoltre saranno tenute conferenze interessanti la specialità in rapporto alla clinica pediatrica, otorinolaringoiatrica, alla radiologia e radioterapia.

Art. 216. — Gli allievi sono tenuti a frequentare le seguenti esercitazioni individuali:
1) Odontoiatria conservatrice (al 1° e 2° anno di corso);
2) Chirurgia stomatologica (al 1° e 2° anno di corso);
3) Protesi dentaria (al 1° e 2° anno di corso);
4) Ortopedia dento-facciale (al 2° anno di corso);
5) Radiologia stomatologica (al 1° e 2° anno di corso);
6) Odontotecnica (al 1° anno di corso);
7) Paradentologia (al 2° anno di corso).

Gli allievi sia al 1° che al 2° anno di corso sono tenuti a frequentare l'Ambulatorio stomatologico.

Art. 217. — Un regolamento interno indica i doveri degli allievi, nonchè l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.

Art. 218. — Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo esplicativo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunità didattiche.

Art. 219. — Gli esami di profitto, teorici e pratici, saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno di corso, obbligatorio per l'ammissione al secondo anno e l'altro prima dell'esame di diploma. Il primo gruppo comprende tutte le materie del 1° anno di corso e il secondo gruppo comprende tutte quelle del 2° anno di corso.

VIII. — *Scuola di perfezionamento in urologia*

Art. 220. — La scuola di perfezionamento in urologia conferisce il diploma di specialista in urologia. Gli anni di studio per conseguire il titolo sono tre.

Art. 221. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Esami di laboratorio applicati all'urologia;
4) Patologia chirurgica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica;
6) Fisiopatologia dell'apparato urinario;
7) Anatomia patologica dell'apparato urinario;
8) Tecnica diagnostica ed endoscopia;
9) Radiologia.

Art. 222. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:

1° anno:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Esami di laboratorio applicati all'urologia;
4) Patologia chirurgica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica.

2° anno:
1) Fisiopatologia dell'apparato urinario;
2) Anatomia patologica dell'apparato urinario;
3) Patologia chirurgica;
4) Tecnica diagnostica ed endoscopica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica.

3° anno:
1) Tecnica diagnostica ed endoscopica;
2) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica;
3) Radiologia.

Art. 223. — Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Essi si sostengono alla fine del 2° anno di corso e alla fine del corso totale, cioè prima di essere ammessi all'esame di diploma. Alla fine del 2° anno si sostiene l'esame di profitto, in un unico gruppo delle seguenti materie: anatomia del sistema urinario, fisiologia del sistema urinario, esami di laboratorio applicati alla urologia, patologia chirurgica, fisiopatologia dell'apparato urinario, anatomia patologica dell'apparato urinario. Alla fine del 3° anno di corso si sostiene l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle seguenti materie: tecnica diagnostica ed endoscopica, clinica chirurgica e tecnica operativa urologica, radiologia.

Art. 224. — L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso nella clinica chirurgica con doveri ed attribuzioni uguali a quelli degli assistenti della clinica. Gli iscritti debbono del pari assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e diagnostiche nel campo urologico che si facciano nella clinica stessa.

Art. 225. — Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

IX. — *Scuola di perfezionamento in chirurgia*

Art. 226. — La scuola di perfezionamento in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. Gli anni di studio per conseguire il titolo sono cinque.

Art. 227. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
2) Patologia chirurgica generale;
3) Clinica chirurgica;
4) Anatomia e istologia patologica;
5) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
6) Patologia chirurgica speciale;
7) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
8) Radiologia;
9) Otorinolaringoiatria;
10) Ortopedia;
11) Medicina legale.

Art. 228. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei cinque anni di corso:

1° anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Patologia chirurgica generale;
3) Clinica chirurgica generale.

2° anno:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
3) Patologia chirurgica speciale;
4) Clinica chirurgica generale.

3° anno:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Patologia chirurgica speciale;
3) Clinica chirurgica generale.

4° anno:
1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
2) Radiologia;
3) Clinica chirurgica generale.

5° anno:
1) Ortopedia;
2) Otorinolaringoiatria;
3) Medicina legale;
4) Clinica chirurgica generale.

Art. 229. — Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del 3°, 4° e 5° anno di corso. Gli allievi che non sostengono o non superano gli esami obbligatori non possono essere iscritti all'anno successivo. Alla fine del 3° anno gli allievi sostengono l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti:

1° gruppo:
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Patologia chirurgica generale.

2° gruppo:
Anatomia e istologia patologica;
Tecnica di laboratorio applicata (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
Patologia chirurgica speciale.

Alla fine del 4° anno di corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in unico gruppo di materie seguenti:

3° gruppo:
Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
Radiologia.

Alla fine del corso totale sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo nelle rimanenti materie:
Clinica chirurgica generale;
Ortopedia;
Otorinolaringoiatria;
Medicina legale.

Art. 230. — L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività e di presenza giornaliera agli ambulatori e alle visite di sala agli infermi.

Gli aspiranti hanno obblighi e attribuzioni analoghe a quelle degli assistenti della clinica.

Art. — 231. — Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

X. — *Scuola di perfezionamento in radiologia medica*

Art. 232. — La scuola di perfezionamento in radiologia medica conferisce il diploma di specialista in radiologia medica. Gli anni di studio post-universitari necessari per il conseguimento del titolo sono due.

Art. 233. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica sono le seguenti:

1) Fisica dei raggi X e dei corpi radioattivi;
2) Tecnica radiodiagnostica;
3) Semeiotica radiologica generale;
4) Semeiotica comparata fisica e radiologica;
5) Anatomia radiografica;
6) Fisiologia in rapporto con la radiologia;
7) Patologia generale in rapporto con la radiologia;
8) Anatomia patologica in rapporto con la radiologia;
9) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale);
10) Radiologia in pediatria;
11) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
12) Radiodiagnostica neurologica;
13) Radiologia clinica (biennale);
14) Trattazione dei casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);
15) Radiobiologia;
16) Tecnica radioterapica;
17) Rontgen e Curieterapia (biennale);
18) Attino-diatermo-Marconi-terapia.

Art. 234. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:

1° anno:
1) Fisica dei raggi X e dei corpi radioattivi;
2) Tecnica radiodiagnostica;
3) Anatomia radiografica;
4) Fisiologia in rapporto con la radiologia;
5) Anatomia patologica in rapporto con la radiologia;
6) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale);
7) Radiologia clinica (biennale);
8) Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);

9) Radiologia;
10) Tecnica radioterapia;
11) Rontgen e Curieterapia (biennale);
12) Attino-diatermo-Marconi-terapia.

2° anno:
1) Semeiotica radiologica generale;
2) Semeiotica comparata fisica e radiologica;
3) Patologia generale in rapporto con la radiologia;
4) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale):
5) Radiologia in pediatria;
6) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
7) Radiodiagnostica neurologica;
8) Radiologia clinica (biennale);
9) Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);
10) Rontgen e Curieterapia (biennale).

Art. 235. — Gli allievi sono obbligati ad un internato della durata complessiva di almeno sei mesi per ogni anno scolastico presso l'Istituto di radiologia e presso l'Istituto del radio. Per l'orario e le mansioni essi avranno gli stessi obblighi degli assistenti.

Art. 236. — Alla fine del primo anno, gli allievi sosterranno un esame obbligatorio, in gruppo di materie, di ammissione al 2° corso costituito da prove teoriche e pratiche sulle materie annuali del 1° anno; sulle materie biennali potranno essere disposti dei colloqui. Alla fine del 2° anno, gli allievi sosterranno un esame di profitto, in gruppo di materie, sulle materie biennali e su quelle annuali del 2° corso per essere ammessi alla discussione delle tesi.

Art. 237 — Ogni anno verranno tenuti agli allievi corsi di conferenze da cultori di radiologia e di scienze affini.

La scuola di perfezionamento in medicina legale è trasformata in « scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni » con il seguente nuovo ordinamento.

XII. — *Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni*

Art. 244. — La scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Il corso di studio post-universitari necessario per conseguire il diploma è di due anni.

Art. 245. — Le materie obbligatorie d'insegnamento distribuite nei due anni di corso sono le seguenti:

1° anno:
1) Nozioni generali di penalistica e di civilistica;
2) Traumatologia forense e lesività in generale;
3) Asfissiologia;
4) Tossicologia;
5) Tanatologia;
6) Tecnica e diagnostica delle autopsie;
7) Ematologia forense ed altre indagini di laboratorio.

2° anno:
1) Medicina legale e delle assicurazioni;
2) Neuropsichiatria forense;
3) Ostetricia e ginecologia forense;
4) Antropologia criminale e polizia scientifica;
5) Nozioni di radiologia;
6) Antropologia e segnaletica;
7) Metodologia delle perizie.

Art. 246. — L'internato è obbligatorio per il conseguimento del diploma ed ha luogo nell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 247. — L'interno è tenuto, oltre che a frequentare le lezioni e ad eseguire le esercitazioni, a prendere parte dell'attività pratica dell'Istituto.

Art. 248. — Al termine di ogni anno l'iscritto è obbligato per il passaggio all'anno successivo, a superare l'esame teorico pratico per ciascuna delle rispettive materie d'insegnamento indicate nell'art. 245. Al termine del corso deve presentare e discutere la tesi per il conseguimento del diploma.

XIV. — *Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali*

Art. 254. — La scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali conferisce il diploma di specialista in malattie nervose e mentali. Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 255. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
4) Fisiopatologia;
5) Semeiologia malattie nervose;
6) Ricerche ed esami biologici;
7) Semeiologia malattie mentali;
8) Neuroendocrinologia;
9) Anatomia patologica del sistema nervoso;
10) Radiodiagnostica;
11) Elettrobiologia clinica;
12) Psicoterapia;
13) Terapia fisica;
14) Tecnica manicomiale;
15) Chirurgia;
16) Radioterapia.

Art. 256. — Gli insegnamenti sono suddivisi come segue nei tre anni di corso.

1° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
4) Fisiopatologia;
5) Semeiologia malattie nervose;
6) Ricerche ed esami biologici;
7) Semeiologia malattie mentali.

2° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Neuroendocrinologia;
4) Anatomia patologica del sistema nervoso;
5) Radiodiagnostica;
6) Elettrobiologia clinica.

3° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Psicoterapia;
4) Terapia fisica;
5) Tecnica manicomiale;
6) Chirurgia;
7) Radioterapia.

Art. 257 — Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori e di prestare

servizio nell'Istituto come assistenti volontari, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio inerenti alla specialità, sia durante l'anno accademico, sia durante le varie vacanze autunnali. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare a turno nella clinica.

Art. 258. — L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico sia a scopo scientifico dovranno essere approvate dal direttore dell'Istituto.

Art. 259. — Ogni anno l'allievo, per poter essere ammesso all'anno di corso successivo, è tenuto a superare tutti gli esami nelle singole materie previste dall'articolo 256 dell'anno di corso precedente.

XVIII. — *Scuola di perfezionamento in tisiologia*

Art. 274. — La scuola di perfezionamento in tisiologia della durata di due anni, conferisce il diploma di specialista in tisiologia.

Art. 275. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1) Patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
2) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
4) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
6) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
7) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
8) Radiologia dell'apparato respiratorio;
9) Patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie;
10) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);
11) La chirurgia della tubercolosi polmonare;
12) Igiene sociale e profilassi della tubercolosi;
13) Previdenza sociale e profilassi della tubercolosi;
14) Tecnica dispensariale;
15) Tecnica sanatoriale.

Esercitazioni pratiche delle varie materie: internato nei vari Istituti sanatoriali e dispensariali. Conferenze varie riguardanti l'anatomia e l'istologia dell'apparato respiratorio, la fisiologia della respirazione, la tubercolosi e gravidanza, la tubercolosi oculare, la tubercolosi e infortunio, la tubercolosi cutanea, ecc., da affidare ai professori universitari delle singole materie.

Art. 276. — Le materie d'insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:

1° anno:

1) Patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
2) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
4) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
6) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
7) Radiologia dell'apparato respiratorio;
8) Patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie;
9) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);
10) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
11) La chirurgia della tubercolosi polmonare (biennale);
12) Igiene sociale e profilassi della tubercolosi;
13) Tecnica dispensariale;
14) Tecnica sanatoriale.

2° anno:

1) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
4) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
6) Chirurgia della tubercolosi polmonare (biennale);
7) Previdenza sociale e medicina assicurativa;
8) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale).

Art. 277 — Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche e i laboratori.

Art. 278. — Gli allievi sono obbligati a sostenere gli esami alla fine di ogni anno di corso e non potranno essere ammessi all'anno successivo se non hanno superato tutti gli esami annuali previsti per il primo anno di corso. Alla fine del corso superati tutti gli esami di profitto annuale e biennali del secondo anno gli allievi discuteranno una dissertazione scritta.

XIX. — *Scuola di perfezionamento in medicina generale*

Art. 279. — La scuola di perfezionamento in medicina generale conferisce il diploma di specialista in medicina generale.

Il numero dei posti per ogni anno di corso viene determinato annualmente dal Consiglio della scuola, su parere della Facoltà.

La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di cinque anni.

Art. 280. — Le materie di insegnamento la cui frequenza è obbligatoria per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Fisiologia umana;
3) Semeiotica medica;
4) Patologia speciale medica;
5) Anatomia patologica;
6) Farmacologia;
7) Parassitologia, batteriologia e sierologia;
8) Semeiologia oculare;
9) Semeiologia otorinolaringologica;
10) Semeiologia stomatologica;
11) Neuropatologia;
12) Semeiologia comparata radiologica;
13) Terapia fisica.

Art. 281. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei cinque anni di studio:

1° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Patologia speciale medica;
3) Anatomia patologica;
4) Semeiotica medica;
5) Fisiologia umana.

2° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Patologia speciale medica;
3) Anatomia patologica;
4) Farmacologia;
5) Parassitologia, batteriologia e sierologia.

3° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Anatomia patologica;
3) Semeiologia oculare;
4) Semeiologia otorinolaringologica;
5) Semeiologia stomatologica.

4° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Neuropatologia;
3) Semeiologia comparata radiologica.

5° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Terapia fisica.

Art. 282. — Gli esami, che devono essere superati ogni anno per l'ammissione all'anno di corso successivo sono i seguenti:

1° anno: 1) Fisiologia umana Semeiotica medica.

2° anno: 1) Farmacologia Parassitologia, batteriologia e sierologia.

3° anno: 1) Anatomia patologica Semeiologia oculare Semeiologia otorinolaringologica Semeiologia stomatologica.

4° anno: 1) Neuropatologia Semeiologia comparata radiologica.

5° anno: 1) Clinica medica generale e terapia medica Terapia fisica.

Art. 283. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su materia oggetto del corso.

L'art. 285 relativo alla scuola di perfezionamento in anestesia, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno dal Consiglio della scuola su parere del Consiglio della facoltà.

Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 756.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 200.000 in contanti, disposta in suo favore dal prof. Saverio La Sorsa, con atto pubblico amministrativo in data 31 dicembre 1952, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio intitolato « Premio capitano dott. Fulvio La Sorsa » e da conferirsi, annualmente e per concorso, alla migliore tesi di laurea in ostetricia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 86. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 757.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 154.800, costituita da obbligazioni 6 % I.M.I. Credito navale XIV emissione, per il valore di lire 140.000 nominali, e da un assegno circolare del Credito Italiano Genova-Cornigliano n. C. 682813 di L. 14.800, disposta in suo favore, con atto pubblico amministrativo in data 15 gennaio 1953 dal dott. Umberto Bertazzi, a nome dell'apposito Comitato per le onoranze al dott. Felice Viani, quale ricavo delle sottoscrizioni raccolte per lo scopo suddetto, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio annuale da intitolarsi al nome « Dott. Felice Viani » e da conferirsi per concorso ad un laureato in economia e commercio negli ultimi due anni, rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, il quale abbia svolto la tesi su argomento riguardante i rapporti culturali ed economici internazionali.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 758.

Autorizzazione all'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, con sede in Venezia, ad accettare una donazione.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, con sede in Venezia, viene autorizzato ad accettare la donazione del capitale nominale complessivo di lire un milione disposta in suo favore dai signori dott. Fabio, ing. Guido Vitali e Alberta Vitali in Cossu, con atto pubblico in data 4 marzo 1953, con l'obbligo di destinare la rendita di tale somma principalmente all'acquisto di opere e riviste scientifiche, letterarie e culturali in genere.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle navi cisterna « Brennero », « Urano » e « Nettuno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le navi cisterna « Brennero », « Urano » e « Nettuno » sono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1954
Registro n. 14 Marina, foglio n. 274

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1954.

Autorizzazione ad alcuni Istituti assicuratori ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti esattoriali per il decennio 1954-1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare cauzione per gli appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie, emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento, ed, in casi eccezionali, al cento per cento, il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-1963 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire con propri decreti quali Istituti od Enti siano autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, numero 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazione generale, Riunione adriatica di sicurtà, la Fondiaria incendi, le Assicurazioni d'Italia e Fiumeter;

Decreta:

La Società Lloyd Adriatico di assicurazioni di Trieste, la Compagnia tirrena di capitalizzazione ed assicurazione e la Società di assicurazioni Italia, di Genova, sono autorizzate ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 11 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 399

(4241)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1952, relativo alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Considerato che il dott. Luigi Giglia, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Agrigento, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna — proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Agrigento — dalla quale deve essere tratto il rappresentante del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Fiandaca è nominato membro, per il quadriennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 243 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.015.370 (lire cinquemilioniquindicimilatrecentosettanta) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Crotone (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 95,99.90, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Irene fu Annibale e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 847, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.015.000 (lire cinquemilioniquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria sede di Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 244 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.612.371 (lire tremilioniseicentododicimilatrecentosettantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cutro (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 90.46.20, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Irene fu Annibale e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.610.000 (lire tremilioniseicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria sede di Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 245 Agricoltura), è stata determinata in L. 851.591 (lire ottocentocinquantunomilacinquecentonovantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 13.58.20, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Irene fu Annibale e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 848, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 850.000 (lire ottocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria sede di Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4187)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Lubriano, località Cantolla (Viterbo), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: strada provinciale che conduce da Bagnoregio a Orvieto;

nord: fosso della Leprara, indi strada comunale che conduce alla frazione di Radice;

ovest: strada comunale che conduce dal Castelluccio a Radice;

sud: fosso Cieco, indi strada privata che conduce alla Torraccia.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Rigo;

ovest: strada campestre fino alla Casaccia, attraversando Le Piane, al fosso del Ponte;

sud: fosso del Ponte e fosso delle Quadrete;

est: torrente Rigo.

Per il periodo 1° settembre 1954-31 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Guardea (Terni), dell'estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre che dal fiume Tevere attraversa la ferrovia a quota 86 e conduce a Monte Granaro fino all'incontro col fosso Marutana a quota 190;

est: fosso Marutana fino al vocabolo San Silvestro a quota 127;

sud: strada campestre che da quota 127 attraversa la ferrovia all'altezza del vocabolo Pupigliano a quota 89 e prosegue fino all'incontro col fiume Tevere;

ovest: fiume Tevere dal vocabolo Valle Campo al vocabolo Morrocoli.

Per il periodo 1° settembre 1954-31 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Riparbella (Pisa) della estensione di ettari 315 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

via comunale di Chianni (detta Maremmana); mulattiera del botro di rio Pietroso; da qui linea ideale fino alla proprietà Nocolino e fino a raggiungere la strada comunale, proseguendo fino al poderino Conforti; da qui prosegue fra la proprietà Nocolino Panicacci e Bardini fino a raggiungere il torrente Botra; da qui attraversa il torrente suddetto, prosegue verso il podere La Mascherata, indi attraversa la via de' Commercio fino a ricongiungersi nuovamente con la via comunale di Chianni.

Per il periodo 1° settembre 1954-31 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Montescudaio (Pisa), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fiume Cecina; fosso Ribuio; fosso Rio ed il tratto che unisce il fiume Cecina al Rio (circa un chilometro), strada campestre.

(4255)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, 30 novembre 1951, 14 luglio 1952 e 27 maggio 1953, nella zona di Gambatesa, Riccia e Pietracatella (Campobasso), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(4193)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo operai e contadini di Gussago

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa di consumo operai e contadini con sede in Gussago (Brescia) costituita con atto in data 11 marzo 1946 del dott. Serafino Chiappa, notaio in Brescia, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data 23 agosto 1943 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Potenza Intestazione: Grimaldi Giuseppe fu Michele Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 5328 — Data 19 settembre 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania Intestazione. Garra Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 2800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data 30 marzo 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cagliari Intestazione Banca Nazionale del Lavoro Cagliari Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % Capitale L. 124.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 990 Data 26 febbraio 1954 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ravenna Intestazione Gordini Eraldo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 35 — Data 12 gennaio 1954 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Barbarito Rocco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 30 — Data 8 marzo 1954 - Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione Petrocco Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data 12 maggio 1950 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro Cagliari - Titoli del Debito pubblico - Prestito della ricostruzione redimibile 3.50 % - Capitale L. 294.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2961 — Data 11 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione: Peluso Francesco fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 10.600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1689 — Data 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Catullo Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,74	642,75
» Firenze	624,68	640 —
» Genova	624,73	642,50
» Milano	624,74	642,25
» Napoli	624,80	643,70
» Palermo	624,73	642,81
» Roma	624,70	642,375
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,74	—
» Venezia	624,75	642,50

Media dei titoli del 2 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,10
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id 5 % 1935	93,925
Redimibile 3,50 % 1934	82,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,55
Id. 5 % 1936	91,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,72
1 dollaro canadese . . . . . . » 642,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,22

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *giugno* 1954
registrato alla Corte dei conti il 24 *luglio* 1954
registro n. 31 *Esercito, foglio n.* 259

L'Abbate Sebastiano fu Francesco e di Oliva Anna, classe 1885, distretto militare di Bari. — E' ripristinata, a decorrere dal 26 gennaio 1954, la medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 22 marzo 1913 già revocata di diritto con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1930, dispensa 15, pagina 2111.

(4249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modalità per la presentazione dei documenti del concorso per titoli a cattedre negli Istituti e nelle Scuole d'arte, indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1954.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954;

Visto il bando 24 maggio 1954 dei concorsi per titoli a cattedre negli Istituti e nelle Scuole d'arte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 luglio 1954;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso a cattedre negli Istituti e nelle Scuole d'arte, bandito con decreto Ministeriale 24 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 luglio 1954, non è richiesta la presentazione entro il termine di cui all'art. 4 del bando, dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 4 citato;

E' fatto, peraltro, obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda, che dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal bando;

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Rimane invariato il termine di presentazione dei titoli di merito (accademici, scientifici, scolastici, ecc.), il quale è quello stesso di presentazione della domanda.

Art. 2.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati dal Ministero a presentare sotto pena di decadenza, entro un mese dall'invito:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziario;

c) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego;

d) l'estratto dell'atto di nascita;

e) il certificato di cittadinanza italiana;

f) il certificato di godimento dei diritti politici;

g) il documento concernente la posizione militare del candidato in sostituzione del quale non è ammessa la dichiarazione dell'autorità militare attestante la tempestiva richiesta del documento medesimo;

h) lo stato di famiglia, se coniugati, o vedovi con prole.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti innanzi specificati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo. Ne sarà consentita la regolarizzazione, purchè non siano superati i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Tali termini sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti *in territorio metropolitano*.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto concerne le restanti norme del bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1954
Registro n. 36, *foglio n.* 148

(4306)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 3 febbraio 1954, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 e vennero assegnate alle vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia dell'ostetrica Ferretti Carlotta per la sede di Migliarino attribuire tale condotta secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti ad altra candidata che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Pareschi Leide è assegnata la condotta ostetrica di Migliarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 14 agosto 1954

p. il prefetto: SANDRELLI

(4172)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.